

LISTA CIVICA ITALIANA

Cittadini protagonisti

STATUTO

Art. 1 - FINALITA'

Lista Civica Italiana è una aggregazione di liste civiche locali, movimenti, reti, associazioni di cittadini e singoli individui che, ai sensi dell'Art. 49 della Costituzione, partecipa alla vita politica del paese per perseguire la realizzazione dei principi contenuti nella propria Carta d'Intenti.

Art.2 - ADESIONI

1. Adesioni individuali

Per aderire a Lista Civica Italiana occorre sottoscrivere la Carta d'Intenti, compilare l'apposito modulo di adesione e versare la quota di iscrizione annuale. Per aderire è necessario:

- aver compiuto il sedicesimo anno d'età;
- essere incensurati e non avere procedimenti penali in corso ad esclusione dei reati politici;
- non essere iscritti ad alcun partito o movimento politico, ad eccezione degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana o di altri movimenti politici locali o nazionali inclusi in una lista appositamente approvata dall'Assemblea nazionale.

Per perfezionare l'adesione occorre presentarsi di persona ad un referente di Lista Civica Italiana autorizzato a verificare l'identità dell'aderente.

2. Adesione di enti collettivi

Alla Lista Civica Italiana possono presentare richiesta di adesione liste civiche locali, associazioni, fondazioni, reti e movimenti che si riconoscono nella Carta d'Intenti.

La richiesta di adesione è approvata dal Coordinamento nazionale.

L'adesione è perfezionata dal versamento della quota di adesione prevista per gli enti collettivi.

3. Diritti e doveri degli aderenti

Lista Civica Italiana riconosce agli aderenti un ruolo sovrano.

Per rendere effettivi i diritti di sovranità degli aderenti, Lista Civica Italiana orienta le proprie procedure decisionali ai principi della democrazia diretta ogni volta che ciò sia possibile e ad ogni livello organizzativo.

Gli aderenti hanno diritto di avere accesso a tutti gli atti.

Gli aderenti si impegnano a rispettare la Carta d'Intenti, lo Statuto, i regolamenti degli organi statutari e il Codice etico. Gli aderenti si impegnano a promuovere l'attuazione dei principi della Carta d'Intenti.

4. Perdita della qualità di aderente

La qualità di aderente si perde nei seguenti casi:

- a) per dimissioni, presentate per iscritto al Coordinamento nazionale;
- b) per decadenza, a seguito di mancato pagamento della quota di iscrizione nei termini previsti;
- c) per sospensione o espulsione, inflitta con provvedimento disciplinare deciso dal Coordinamento nazionale all'aderente che abbia agito contrariamente ai principi della Carta d'Intenti o contro lo Statuto o contro il Codice Etico o in qualsiasi modo possa arrecare danno a Lista Civica Nazionale.

Art. 3 - PRINCIPI DELLA DEMOCRAZIA DIRETTA INTERNA

A garanzia dell'effettivo esercizio della democrazia diretta interna è ammessa la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti (entro 15 giorni dalla decisione e con firme di supporto pari al 10% degli aderenti) chieda di mettere in discussione ed eventualmente di invalidare grazie ad un referendum tra gli aderenti le decisioni prese da qualsiasi livello organizzativo.

E' prevista anche la possibilità che un comitato promotore formato da aderenti (con firme di supporto pari al 10% degli aderenti) formuli proposte con la certezza di vederle discusse a livello nazionale (in 30 giorni) e in mancanza di soddisfazione di sottoporle a referendum nazionale tra gli aderenti.

I referendum abrogativi o propositivi sono a quorum zero e devono chiudersi entro i 15 giorni successivi dal loro avvio.

E' possibile avviare su basi ben motivate la procedura di revoca con un referendum (quindi prima della scadenza naturale del mandato) nei confronti di tutte le persone che hanno ricevuto una carica elettiva interna o siano state nominate dal Coordinamento nazionale a ricoprire cariche previste dallo Statuto o dai regolamenti interni.

Le precedenti regole sono valide anche per i livelli regionali e locali.

Art. 4 - ASSEMBLEA NAZIONALE

L'Assemblea nazionale è costituita da tutti gli aderenti ed è il massimo organo in cui gli aderenti esercitano la loro sovranità.

E' convocata su iniziativa del Coordinamento nazionale o su iniziativa del 10% degli aderenti. Le votazioni dell'Assemblea nazionale possono tenersi anche per via telematica.

L'Assemblea nazionale deve essere convocata con almeno 15 giorni di anticipo. In caso di convocazione d'urgenza (convocazione con anticipo inferiore a 15 giorni), le decisioni saranno sottoposte a referendum fra gli aderenti dopo non meno 15 giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea nazionale.

Le riunioni dell'Assemblea nazionale dovranno essere indette in località vicine a nodi ferroviari per consentire la massima partecipazione.

L'Assemblea nazionale, a quorum zero, decide su:

- a) modifiche alla Carta d'Intenti;
- b) indirizzo politico generale e programma elettorale nazionale;
- c) regolamento relativo alla composizione e ai criteri di elezione e revoca del Coordinamento nazionale;
- d) regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche pubbliche;
- e) alleanze elettorali e coalizioni politiche.

L'Assemblea nazionale elegge il presidente dell'Assemblea nazionale.

Art. 5 - ASSEMBLEE REGIONALI

Alle Assemblee regionali partecipano gli aderenti che risiedono nella regione. Ogni Assemblea regionale è convocata su iniziativa dei propri referenti o su iniziativa del 10% degli aderenti.

Le Assemblee regionali hanno il potere di:

- a) definire l'indirizzo politico regionale e locale, nel rispetto delle linee guida fissate dall'Assemblea nazionale e dal Coordinamento nazionale;

- b) eleggere e revocare i referenti (in un numero pari di uomini e donne) che partecipano al Coordinamento nazionale;
- c) organizzarsi in modo autonomo a livello locale e provinciale.

Art. 6 - REFERENTI REGIONALI

I referenti regionali hanno le seguenti funzioni e compiti:

1. hanno accesso alla lista aggiornata degli aderenti nella regione;
2. tengono i contatti con i referenti provinciali;
3. promuovono incontri con gli aderenti;
4. coadiuvano il coordinamento nazionale per organizzare le assemblee regionali;
5. diffondono i comunicati nazionali a livello locale;
6. promuovono la partecipazione degli aderenti sui social network della Lista Civica Italiana
7. si rendono disponibili ad essere contattati da singole persone interessate e rappresentanti di organizzazioni di cittadini
8. realizzano, con l'aiuto dei referenti provinciali, una mappatura dei movimenti, comitati, associazioni, liste civiche potenzialmente affini
9. ricercano le liste civiche presenti nella Regione, coadiuvato dai referenti provinciali, e le contatta per sondare la disponibilità ad aderire.

Art. 7 - COORDINAMENTO NAZIONALE

Il Coordinamento nazionale è l'organo esecutivo del movimento e attua gli indirizzi approvati dall'Assemblea nazionale.

Il Coordinamento nazionale è composto dai referenti che ogni Assemblea regionale elegge ed è così fissato: Piemonte: 4; Lombardia: 6; Trentino Alto-Adige: 2; Veneto: 4; Friuli Venezia-Giulia: 2; Emilia-Romagna: 2; Toscana: 2; Marche: 2; Umbria: 2; Lazio: 4; Abruzzo: 2; Puglia: 2; Basilicata: 2; Calabria: 2; Sicilia: 4; Sardegna: 2.

Le Assemblee regionali della Valle d'Aosta e del Molise eleggono un solo referente.

Le Assemblee regionali che contano meno del 3% del totale degli aderenti non eleggono membri al Coordinamento nazionale.

Il Coordinamento nazionale ha facoltà di nominare membri aggiuntivi un massimo di 5 aderenti che, pur non eletti dalle Assemblee regionali, abbiano offerto un importante servizio alla Lista Civica Italiana. Ai membri aggiuntivi si applicano gli stessi diritti e doveri dei membri del Coordinamento nazionale eletti dalle Assemblee regionali.

Il Coordinamento nazionale ha le seguenti funzioni:

- a) attuare gli indirizzi dell'Assemblea nazionale;
- b) proporre all'Assemblea nazionale gli indirizzi politici generali, i programmi elettorali nazionali, le alleanze elettorali, le coalizioni politiche e il regolamento relativo alle primarie per la designazione di candidati a cariche pubbliche;
- c) indire e supervisionare le primarie per designare candidati a cariche pubbliche di livello nazionale ed europeo;
- d) approvare il bilancio annuale e renderlo pubblico;
- e) adottare provvedimenti disciplinari come indicato all'Art. 2(4,c).
- f) indicare la quota di iscrizione annuale ai soci individuali e agli enti collettivi.

Il Coordinamento nazionale, inoltre:

- a) ha l'obbligo di individuare un collegio di tesoreria di tre persone che è responsabile di tenere la contabilità e di elaborare la bozza di bilancio consuntivo e preventivo;
- b) è collegialmente responsabile del trattamento dei dati personali degli aderenti e individua uno o più incaricati del trattamento dei dati personali degli aderenti;
- c) ha facoltà di costituire gruppi di lavoro, commissioni e comitati scientifici con funzione consultiva.

Il Coordinamento nazionale, per consentire una più efficace operatività, ha facoltà di delegare il proprio potere deliberante a un consiglio direttivo composto da un massimo di 11 consiglieri, ognuno dei quali avente deleghe relative ad una o più materie o funzioni. Il Coordinamento nazionale, in qualunque momento, può revocare il mandato ai consiglieri.

Lista Civica Italiana non ha un portavoce fisso o un segretario e nemmeno un presidente. Al fine di soddisfare eventuali obblighi di legge, il Coordinamento nazionale potrà indicare un rappresentante legale che però non avrà valenza politica.

Art. 8 - DESIGNAZIONE DEI CANDIDATI E PRIMARIE

A qualsiasi livello, nazionale, regionale e locale, si indicano le primarie per designare candidati a cariche pubbliche.

Le primarie sono indette e supervisionate dai referenti del livello corrispondente.

I candidati saranno scelti dagli aderenti fra i cittadini italiani, la cui età minima corrisponda a quella stabilita dalla legge per la candidatura a determinate cariche elettive, che siano incensurati e che non abbiano in corso alcun procedimento penale a proprio carico, ad esclusione di reati politici.

L'identità dei candidati a ciascuna carica pubblica sarà resa pubblica attraverso il sito internet di Lista Civica Italiana.

Altrettanto pubbliche, trasparenti e non mediate saranno le discussioni inerenti tali candidature.

Art. 9 - COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di garanzia è costituito dai 9 componenti: i firmatari dell'atto costitutivo della Lista Civica Italiana. In caso di rinuncia o perdita della qualifica di aderente, l'Assemblea nazionale elegge i nuovi componenti.

Il collegio ha il compito di:

- a) esaminare e dirimere le controversie interne sorte fra aderenti e organi sociali oppure fra organi sociali;
- b) dare interpretazione autentica alle norme statutarie;
- c) giudicare se regolamenti o delibere di organi sociali sono contrari allo statuto e può provvedere ad annullarli;
- d) giudicare la sospensione degli effetti di decisioni del Coordinamento nazionale o di Assemblee regionali su cui è stato indetto referendum abrogativo in Assemblea nazionale; dichiarare l'annullamento di decisioni del Coordinamento nazionale o di Assemblee regionali che risultano annullate da un referendum abrogativo dell'Assemblea nazionale; assumere la gestione di impegni o obblighi derivanti da decisioni annullate che hanno prodotto o produrranno effetti presso terzi.

Le decisioni del collegio di garanzia, limitatamente all'ordinamento interno della Lista Civica Italiana, sono inappellabili.

Il collegio di garanzia è presieduto dal più anziano dei suoi membri.

Art. 10 - CONSULTA DEGLI ENTI COLLETTIVI

La Consulta degli enti collettivi aderenti a Lista Civica Italiana è composta dai rappresentanti degli enti collettivi che aderiscono a Lista Civica Italiana.

La Consulta può elaborare ed esprimere proposte di propria iniziativa o su richiesta del Coordinamento nazionale.

Art. 11 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri, con incarico di 2 anni, rinnovabile una sola volta consecutiva.

Il collegio controlla la contabilità sociale e ha potere di accesso ad ogni informazione sulla gestione economica di Lista Civica Italiana.

Riferisce all'Assemblea nazionale con una relazione annuale.

Art. 12 - BILANCIO

Ogni anno devono essere redatti, a cura del Coordinamento nazionale, per tramite del tesoriere o collegio di tesoreria, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro il 30 aprile.

Il bilancio deve essere certificato da un ente indipendente esterno qualora le entrate superino una certa soglia stabilita dall'Assemblea nazionale.

Art. 13 - UTILIZZO DEL SIMBOLO

Lista Civica Italiana è contrassegnata da un simbolo distintivo composto da elementi figurativi e testuali.

Il simbolo è approvato dall'Assemblea nazionale.

L'utilizzo del simbolo è deciso dal Coordinamento nazionale.

Art. 14 - MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento

Le proposte di modifica allo statuto e alla carta di intenti o lo scioglimento del movimento devono essere approvate dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole dei 2/3 dei votanti.

Art. 15 - DESTINAZIONE DELL'ATTIVO RESIDUO

In caso di scioglimento, l'Assemblea Straordinaria nominerà uno o più liquidatori e il patrimonio netto residuo dopo la liquidazione, sarà devoluto in beneficenza.

Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi in materia di associazioni, partiti e movimenti politici. In caso di controversie il Foro competente è quello di Roma.